

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 059/CSA- RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2018

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 E I GARA A PORTE CHIUSE CON SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/TROINA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Con reclamo inoltrato in data 23.11.2018, la A.S.D. Nocerina 1910 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018, in relazione alla gara Nocerina 1910 vs. Troina del 14.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato l'A.S.D. Nocerina 1910 con l'ammenda di € 1.500,00 e con la disputa di una gara a porte chiuse, con sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis C.G.S., con la seguente motivazione: "Per avere propri sostenitori, al termine della gara, rivolto verso costituenti espressione di discriminazione per ragioni di razza all'indirizzo di un calciatore avversario mentre le squadre abbandonavano il terreno di gioco."

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, la revoca della sanzione inflitta ed, in subordine la riduzione della sanzione da € 1500,00 a € 500,00, limitando, al solo settore Tribuna Laterale Sinistra, una gara a porte chiuse con sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis C.G.S..

La società, sostiene che il fatto sarebbe accaduto venticinque minuti dopo il termine della gara e riguarderebbe il solo settore di Tribuna Laterale Sinistra, dove si trovava un gruppetto di circa cinque persone. La società evidenzia, inoltre, come per tutta la gara il pubblico Nocerino abbia tenuto un comportamento corretto e leale verso la squadra avversaria.

Alla riunione del 29.11.2018, il difensore della società appellante, Avv. Bruno Iovino, si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La società ricorrente non contesta il fatto per cui è causa e non potrebbe essere altrimenti, alla luce del chiaro rapporto dell'Assistente Arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine agli accadimenti contestati, ma lo ritiene, per dimensione e percezione reale del fenomeno, non particolarmente esecrabile e quindi non punibile.

A parere di questa Corte il comportamento dei tifosi della Nocerina, pur essendo deprecabile ed integri quanto disposto dall'art. 11 C.G.S., appare eccessivamente sanzionato dal Giudice Sportivo sotto il profilo pecuniario, rispetto all'effettiva dimensione e percezione reale del fenomeno, circostanze queste non precisate dall'Assistente Arbitrale nel suo referto di gara.

Infatti, poiché i pur deprecabili "ululati", intonati da un numero esiguo di sostenitori della Nocerina, sono stati percepiti da un numero altrettanto esiguo di persone presenti in quel momento nell'impianto, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 è da ritenersi eccessiva ed appare equo ridurla a

€1.000,00 mentre si ritiene di confermare, per il resto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (una gara a porte chiuse con sospensione della sanzione ex art. 16, comma 2 bis C.G.S.).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Nocera Inferiore (SA), riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2.RICORSO DELL'A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA INFLITTE SEGUITO GARA VASTESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018 ha inflitto, a seguito dell'incontro Vastese/Città di Campobasso disputato il 14.11.2018:

- la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 alla reclamante perché propri sostenitori durante l'incontro rivolgevano espressioni offensive e implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario;

- la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Napolano Giordano per aver colpito un avversario con un pugno;

- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Di Alessandro Matteo per aver protestato rivolgendo espressioni ingiuriose e blasfeme.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 19.11.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.11.2018, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO DEL CALCIATORE TORTORI LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA R.C. CESENA/SAVIGNANESE DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Il calciatore Tortori Loris ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018, con il quale, a seguito della gara R.C. Cesena/Savignanesse del 14.11.2018 è stata inflitta al reclamante la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per aver tentato di colpire un calciatore avversario con una testata al volto*".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo l'annullamento o la riduzione della sanzione della squalifica a due giornate di gara effettive in quanto non ha colpito l'avversario e non gli ha arrecato danno alcuno.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che il tentativo di colpire posto in essere, dal basso vero l'alto, era di per sé idoneo a procurare gravi danni all'avversario, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tortori Loris.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4.RICORSO DELL’A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2019 INFLITTA AL CALC. GIORDANI VALERIO SEGUITO GARA ANZIO/TRASTEVERE DEL 18.11.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

Con reclamo in data 24.11.2018, la A.S.D. Anzio Calcio 1924 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018, in relazione alla gara Anzio Calcio 1924 vs. Trastevere Calcio del 18.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha squalificato il calciatore Valerio Giordani fino al 31.12. 2018 con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, avvicinato un A.A. ed averlo strattonato con forza all’altezza del petto facendolo indietreggiare di circa un metro. (R A – R AA).”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, che la sanzione inflitta venga contenuta nel presofferto sino ad oggi e, in via subordinata, che venga ridotta nei minimi edittali e/o comunque adeguata alla reale entità dei fatti occorsi.

La società, sostiene che la dinamica dei fatti sia ben diversa rispetto a quella riferita dall’arbitro e dal suo assistente nei referti di gara. Infatti, l’impatto fra il calciatore e l’assistente arbitrale sarebbe stato fortuito ed involontario e si sarebbe verificato a causa del terreno scivoloso.

Il calciatore, Valerio Giordani, capitano della squadra dell’A.S.D. Anzio Calcio 1924, dopo la convalida di una rete in sospetta posizione di fuorigioco, nel dirigersi di corsa verso l’assistente arbitrale, per contestarne, civilmente, la decisione in quanto, a suo parere, non aveva rilevato l’infrazione, scivolava goffamente sul terreno di gioco finendo la sua corsa addosso al medesimo.

Nella circostanza il calciatore non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta in danno dell’assistente arbitrale e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato involontario e senza conseguenze lesive, come evidenziato dallo stesso assistente nel suo supplemento di referto. In considerazione di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in rapporto alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 29.11.2018, il difensore della società appellante, richiamati i motivi del ricorso, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, sentito il calciatore, presente in aula, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta posta in essere dal calciatore Valerio Giordani, nella fattispecie, sebbene illecita, grave e deprecabile, non ha determinato conseguenze dannose per l’assistente arbitrale, come attestato dallo stesso nel suo supplemento di referto.

Pertanto la sanzione della squalifica fino al 31.01.2019, inflitta dal Giudice Sportivo appare, nel caso in esame, sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore e pertanto va rideterminata nella squalifica fino al 31.12.2018.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Anzio Calcio 1924 di Anzio, riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l’8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina